

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAR. 2002

ADDI' 15 MAR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ARACRI - SIMEONI - GARGANO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 321

OGGETTO: - Proposta di legge regionale concernente:
"Indennizzo per i danni causati da cani randagi o inselvatichiti"



OGGETTO : Proposta di legge regionale concernente : " "Indennizzo per i danni causati da cani randagi o inselvaticiti".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

ATTESO che la Legge n.281 del 14 agosto 1991, individua nelle Regioni , gli Enti che debbono indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti;

VISTA la Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 che abroga la legge regionale n.48 del 28 settembre 1982 ai sensi della quale si pagavano i danni causati agli imprenditori agricoli da cani randagi o inselvaticiti;

VISTA la Legge regionale n.11 del 22 maggio 1997 che all'art. 59 prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di un disciplinare per le procedure d'accertamento dei danni e per le pratiche di rimborso, coordinato con le norme che regolano il rimborso di analoghi danni provocati da fauna selvatica e specie protette, anche nel corso di attività venatorie;

CONSIDERATO che il disciplinare ,essendo un atto amministrativo, non poteva essere retroattivo;

CONSIDERATO che comunque la Regione Lazio , ai sensi della Legge 281/91, dovrà risarcire i danni a partire dal 15 giugno 1996;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 5 marzo 1997 recante : " Criteri e modalità per l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale;

VISTA la Legge regionale n.14 del 6 agosto 1999 , che delega alle Amministrazioni provinciali l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la liquidazione degli indennizzi di cui alle premesse;

VISTA la determinazione n.55/10F del 22 gennaio 2001, con la quale il Direttore del Dipartimento Servizio Sanitario regionale, nominava una Commissione Interdisciplinare, della quale facevano parte anche un funzionario in servizio presso il Dipartimento Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza ed un funzionario in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, con lo scopo, tra l'altro, di studiare una soluzione per la problematica di cui sopra;

VISTO il testo scaturito dai lavori della Commissione suddetta;

RITENUTA, pertanto, indispensabile l'emanazione di una legge regionale regolamenti tutta materia;

RITENUTO quindi di dover proporre una legge organica finalizzata agli indennizzi agli imprenditori agricoli per danni causati al patrimonio zootecnico dai cani randagi e inselvaticiti;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: " Indennizzo per i danni causati da cani randagi o inselvaticiti" composta da 8 articoli e corredata dalla relazione illustrativa, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



DIPARTIMENTO SANITARIO REGIONALE
AREA PREVENZIONE COLLETTIVA E SERVIZI VETERINARI
SERVIZIO VETERINARIO 10/F

RELAZIONE

Oggetto: Danni causati da cani randagi.

L'art. 3 comma 5, della legge 281/91, prevede a carico della Regione l'onere relativo all'indennizzo agli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame causati da cani randagi o inselvatichiti; tali indennizzi sono stati a suo tempo erogati ai sensi della ex L.R. 48/82 e che la stessa è stata abrogata con legge regionale n.16 del 20/5/96.

Il Consiglio Regionale successivamente con legge n.11 del 22/5/97, ha stanziato nel capitolo 52303, l'importo di £ 100.000.000 quale rimborso dei danni causati al patrimonio zootecnico condizionandone l'erogazione all'emanazione di una deliberazione della Giunta Regionale che contenesse procedure di accertamento e rimborso coordinate con le norme che regolano i rimborsi di analoghi danni provocati da lupi e specie protette anche nel corso di attività venatorie.

All'epoca si constatava che una delibera di Giunta non poteva avere valenza retroattiva e si formulava una proposta di legge organica che regolamentasse tutta la materia.

Il Consiglio regionale, nella decorsa legislatura non reputò opportuno approvare norme in tal senso.

Poiché in ogni caso l'Amministrazione regionale deve dare una risposta alle molteplici richieste di indennizzo pervenute ai sensi della Legge 281/91, questo Dipartimento ha nominato una commissione interdisciplinare, della quale fa parte, tra gli altri, un funzionario dell'Area Giuridica della presidenza della Giunta regionale ed un funzionario dell'Assessorato alle Politiche Agricole, con l'incarico di predisporre una proposta di legge organica finalizzata al pagamento dei danni causati da cani randagi e/o alla modifica della legge regionale n.34 del 21 ottobre 1997.

Tale proposta di legge tende alla certezza del danno ed è caratterizzata dal fatto che i danni si pagano in percentuale alla copertura finanziaria dell'esercizio in cui il danno medesimo si è verificato, eliminando così possibili "debiti" da parte dell'amministrazione regionale.

C'è da considerare che la legge regionale n.14 del 6 agosto 1999 ha delegato alle amministrazioni Provinciali l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi.

La proposta di legge prevede anche una norma transitoria tesa alla liquidazione dei danni per il periodo che va dal 15 giugno 1996 sino all'entrata in vigore della presente legge.

Non risulta possibile quantificare l'ammontare delle richieste correnti ed arretrate in quanto la gran parte dei Comuni, che erano parte attiva per la liquidazione dei danni ai sensi della Legge regionale 48/82, dall'epoca dell'annullamento della medesima, mancando le nuove procedure, sono rimasti in attesa delle disposizioni in materia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

23/10/01

ALLEG. CHA DELID. N. 391

DEL 15 MAR 2002

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"INDENNIZZO PER I DANNI CAUSATI DA CANI RANDAGI
O INSELVATICHI"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dr. R.

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), indennizza i danni causati da cani randagi o inselvatichiti al patrimonio zootecnico regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, nell'ambito della delega di funzioni e compiti amministrativi alle province, di cui all'articolo 145, comma 2, della legge regionale 30 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), i soggetti beneficiari, i danni indennizzabili, il procedimento per l'indennizzo e la fase transitoria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono riservati agli imprenditori agricoli che sono iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 3

(Danni indennizzabili)

1. Nei limiti dell'apposito stanziamento previsto dal bilancio annuale regionale, sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da cani randagi o inselvatichiti che comportano il decesso di capi di bestiame regolarmente registrati e identificati mediante apposito marchio, secondo la normativa vigente, presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, di seguito denominata azienda usl.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Di P. B.

ART. 4

(Denuncia del danno e domanda d'indennizzo)

1. Per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 3, l'imprenditore agricolo, deve presentare:

- a) denuncia e contestuale richiesta di accertamento del danno subito al servizio veterinario, entro e non oltre tre giorni dall'evento dannoso;
- b) domanda d'indennizzo del danno subito alla provincia competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, allegando copia della denuncia di cui alla lettera a).

2. Nella denuncia di cui al comma 1, lettera a), sono indicati:

- a) i dati anagrafici del denunciante;
- b) i dati relativi all'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- c) il luogo e la data in cui si è verificato l'evento dannoso;
- d) il numero dei capi di bestiame danneggiati;
- e) il sesso, la razza, l'età, l'eventuale stato di gravidanza ed il marchio di identificazione di ogni capo di bestiame danneggiato;
- f) l'entità presunta del danno.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

St. Car

ART. 5

(Adempimenti dell'azienda usl)

1. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia e contestuale richiesta di accertamento del danno, il servizio veterinario effettua il sopralluogo ai fini della perizia.

2. Dal verbale della perizia deve risultare, oltre gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, quanto segue:

- a) la diagnosi certa in relazione alle cause del decesso, specificando se il danno è stato causato da cane randagio o inseivaticchito;
- b) l'eventuale impossibilità di formulare una diagnosi certa in relazione alla causa del decesso;
- c) la presenza della carcassa ed il conseguente smaltimento a norma di legge;
- d) ogni altro dato tecnico che è utile alla quantificazione economica del danno.

3. L'azienda usl provvede a:

- a) comunicare all'interessato l'esito della perizia, entro sessanta giorni dalla sua effettuazione;
- b) trasmettere alla provincia le perizie effettuate, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, unitamente alla documentazione acquisita, provvedendo alla redazione di due distinti elenchi, a seconda che la perizia contenga, in relazione alla richiesta di indennizzo, un esito positivo o meno.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

FECC

ART. 6

(Adempimenti della provincia e della Regione)

1. La provincia, acquisite da parte delle aziende usi le perizie e la documentazione di cui all'articolo 5, comma 3 lett. b), istruisce le domande d'indennizzo ricevute e procede alla determinazione del danno indennizzabile, tenendo conto delle perizie del servizio veterinario e comunque del sesso, la razza, l'età e dell'eventuale stato di gravidanza di ogni capo di bestiame danneggiato, sulla base dei prezzi medi ufficiali dell'anno precedente, pubblicati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

2. Le provincie, annualmente, richiedono alla Regione i finanziamenti necessari per la liquidazione degli indennizzi.

3. La Regione, sulla base delle richieste di finanziamento delle province, provvede al riparto tra le province stesse delle somme disponibili nel bilancio, applicando, ove necessario, il criterio della riduzione proporzionale.

4. Le province, in relazione alle somme messe a disposizione dalla Regione a norma del comma 4, provvedono alla liquidazione degli indennizzi, adottando, ove necessario, il criterio della riduzione proporzionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 7

(Norma transitoria)

1. Per i danni causati da cani randagi o inselvaticiti al patrimonio zootecnico regionale nel periodo dal 15 giugno 1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennizzo è determinato e liquidato dalla Regione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, con i medesimi criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, a condizione che pervenga domanda d'indennizzo entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e che l'imprenditore agricolo abbia presentato denuncia dell'evento dannoso e il servizio veterinario dell'azienda usi abbia accertato che il danno è stato causato da cani randagi o inselvaticiti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 8

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è stanziata, per l'anno 2002, la somma di € per competenza e cassa.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2002 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo T 21501.
3. Per gli anni successivi al 2002 si provvede con le relative leggi di bilancio mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H 11.

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[Handwritten signature]



REGIONE LAZIO

Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza

AREA ... Attività Istituzionali

11 APR. 2002

ROMA

SERVIZIO Funzionamento Giunta I/B1

PROT. N. 32.535

Alla Presidenza del Consiglio
Dipartimento Funzione Istituzionale
Area Lavori Aula Consiglio
Via della Pisana, 1301
ROMA

OGGETTO: Trasmissione Proposta
Legge Regionale

e p. c


Alla Struttura di Consulenza sulla
Produzione legislativa
SEDE

Assessorato Sanità
Dipartimento S.S.R.
Area 10/F - Servizio Veterinario
SEDE

Per quanto di competenza, si trasmette il seguente provvedimento adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15 marzo 2002.

- (321) - Proposta di legge regionale concernente:
"Indennizzo per i danni causati da cani randagi o inselvatichiti."

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Adolfo Papi)





REGIONE LAZIO

Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza

11 APR. 2002

AREA Attivita' Istituzionali

ROMA

SERVIZIO Funzionamento Giunta 1/B1

PROT. N. 32535

Alla Presidenza del Consiglio
Dipartimento Funzione Istituzionale
Area Lavori Aula Consiglio
Via della Pisana, 1301
ROMA

OGGETTO: Trasmissione Proposta
Legge Regionale

e p. c

Alla Struttura di Consulenza sulla
Produzione legislativa
SEDE

Assessorato Sanità
Dipartimento S.S.R.
Area 10/F - Servizio Veterinario
SEDE

Per quanto di competenza, si trasmette il seguente provvedimento adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15 marzo 2002.

(321) - Proposta di legge regionale concernente:

"Indennizzo per i danni causati da cani randagi o inselvatichiti."

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Adolfo Papi)